



VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati

Disposizione per la raccolta dei rifiuti dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino

23 luglio 2019 – h. 13.00

Innanzitutto desidero ringraziare il Presidente della Commissione On.le Alessandro Manuel Benvenuto e gli On.li tutti per l'invito ricevuto e per l'opportunità offerta ad Assoportì di presentare proprie osservazioni sul Disegno di Legge del Governo e relative proposte di legge a nome Muroli/Fornaro e Rizzetto.

Le tematiche ambientali da sempre vedono Assoportì, e le Autorità di Sistema Portuale da essa rappresentate, impegnate, per quanto di loro competenza, a fornire il loro contributo per la salvaguardia dell'ambiente marino. Impegno che intendiamo ribadire e, a tal fine, mettiamo a disposizione, per quanto di competenza e responsabilità, le strutture organizzative di Assoportì e delle Autorità di Sistema Portuale affinché si possa arrivare al più presto ad una regolamentazione efficace che possa contribuire a risolvere il problema dell'inquinamento dei mari.

Preliminarmente preme osservare che le 15 Autorità di Sistema Portuale, istituite dal D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, amministrano per conto dello Stato circa 1/3 dei porti commerciali del nostro Paese e solo residualmente vedono svolgersi nei loro porti di competenza le attività della pesca. A mero titolo di esempio, ricordiamo che nel caso della Regione Sardegna ad esempio, le competenze in materia di pesca sono esercitate dalla Regione, per effetto dello Statuto Speciale. Ciò pone un primo aspetto di criticità nel momento in cui la normativa proposta fa riferimento alle Autorità Portuali.

Non a caso il Considerando 31, Direttiva 883/2019, riconosce che i rifiuti conferiti nei piccoli porti sono solitamente gestiti dal sistema di gestione dei rifiuti urbani, in conformità dei principi della direttiva 2008/98/CE. Il medesimo considerando afferma che "al fine di non sovraccaricare gli enti locali e agevolare la gestione dei rifiuti in detti piccoli porti, dovrebbe essere sufficiente includere i



rifiuti prodotti da tali porti nel flusso di rifiuti urbani e gestirli di conseguenza, richiedendo altresì che i porti mettano a disposizione dei loro utenti informazioni relative alla raccolta dei rifiuti e che i porti esentati siano inseriti in un sistema elettronico per consentire un livello minimo di monitoraggio”. Ricordiamo che l’attuale sistema elettronico dove ci sono notizie dei rifiuti prodotti dalle navi è il PMIS, gestito dalle Capitanerie di Porto.

Ulteriore aspetto di criticità emerge dal fatto che il servizio raccolta rifiuti nei porti amministrati dalle AdSP, disciplinato dal D.lgs 182/2013, è un servizio di interesse generale, servizio questo affidato in concessione a imprese private mediante gara sulla base di un Piano Rifiuti elaborato dalle stesse AdSP ed approvato dalle Regioni. Le tariffe applicate da codeste imprese all’utenza portuale sono fissate sulla base dei quantitativi e tipologie dei rifiuti conferiti dalle navi. Inserire, quindi, tra i rifiuti da conferire agli impianti di raccolta rifiuti anche quelli “raccolti accidentalmente” comporta un aumento dei costi che non possono essere coperti dalle tariffe applicate all’utenza portuale.

Con specifico riferimento al servizio di raccolta rifiuti, sul quest’ultimo aspetto interviene il Regolamento UE 352/2017 (che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti). Infatti, l’art. 12 (Diritti per i Servizi Portuali) stabilisce che i diritti per i servizi portuali sono proporzionali al costo del servizio fornito. Su questo specifico punto Assoportì, nel corso dell’iter di approvazione della futura Direttiva 883/2019, aveva fatto presente al Ministero dell’Ambiente che il sistema di tariffazione in essa proposto era contrario ai contenuti del citato articolo 12 del Regolamento 352/2017. In particolare, non è conforme al Regolamento 352/2017 quanto previsto dall’articolo 2 della Direttiva 883/2019 quando stabilisce di includere tra i rifiuti delle navi i “rifiuti accidentalmente pescati”, ciò in quanto all’utenza portuale non possono essere richiesti diritti che esulano dal servizio a loro fornito.

Peraltro, occorre ricordare che l’art. 5, comma 4 del D.lgs 182/2003, per i porti non amministrati dalle AdSP prevede che nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità Marittima, il Piano di raccolta e gestione è adottato d’intesa con la Regione competente, con ordinanza, ed integrato a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Comune cura le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d’intesa con l’Autorità Marittima per i fini di interesse di quest’ultima. Nei



porti non amministrati dalle AdSP, spetta alla Regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta.

Pertanto, si ritiene che “i rifiuti accidentalmente raccolti” debbano essere gestiti e trattati come rifiuti solidi urbani i cui costi devono essere sostenuti dalla fiscalità generale. A questo fine sarebbe opportuno specificare all’art. 2, comma 1, del Disegno di Legge “SalvaMare” che tali rifiuti devono essere gestiti in modo distinto e separato e non integrato a quello dei impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico che sono disciplinati da una regolamentazione europea non modificabile da uno Stato membro.

Naturalmente Assoportì rimane a disposizione della Commissione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Roma, 22 luglio 2019